

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo; formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) ⁽¹⁾

(97/C 137/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 127 def. — 96/0055(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 marzo 1997)

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8.

PROPOSTA ORIGINARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, è opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale nell'insieme della Comunità europea;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 87/102/CEE ⁽³⁾ dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo;

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

invariato

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 94.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, è opportuno elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che l'allegato II della direttiva 90/88/CEE (1) ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/88/CEE stabilisce le spese escluse dal calcolo del «costo totale del credito al consumatore»;

considerando che, durante un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano disposizioni giuridiche che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica, hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione (2) che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che nessuno Stato membro si è avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri e pertanto tale articolo è ormai superato;

considerando che è necessaria l'accuratezza fino alla seconda cifra decimale e occorre utilizzare un anno di 365 o 366 giorni;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che è necessaria l'accuratezza fino alla seconda cifra decimale;

considerando che il tasso annuo effettivo globale deve essere calcolato in base ad un metodo di calcolo uniforme che considera un anno di calendario di 365 giorni (366 per gli anni bisestili), oppure un anno standard di 365 giorni;

(1) GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 14.

(2) COM(96) 79.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che i consumatori dovrebbero poter riconoscere i termini in uso in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale» e che l'uso di un simbolo comune, oltre alla denominazione esistente, dovrebbe essere obbligatorio in qualsiasi pubblicità di credito al consumo e in tutti gli accordi scritti con i consumatori in tutta la Comunità europea,

considerando che i consumatori dovrebbero poter riconoscere i termini in uso in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale»,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Quando, a norma della direttiva 87/102/CEE, viene utilizzata la denominazione «tasso annuo effettivo globale» o il suo equivalente in un'altra lingua comunitaria, essa dovrà sempre essere accompagnata dal seguente simbolo:



soppresso

Articolo 2

L'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dai testi seguenti:

— nella versione greca della direttiva:

«Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα II».

— nella versione inglese della direttiva:

«The annual percentage rate of charge, which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex (II)».

Articolo 3

L'articolo 1 bis, paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 1

invariato

Articolo 2

invariato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p>L'articolo 1 bis, paragrafo 5 è soppresso.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p>invariato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p>L'articolo 3 è modificato come segue:</p> <p>«Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽¹⁾, modificata dalla direttiva ... del Consiglio, del ... 1996, relativa alla pubblicità comparativa, nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale, accompagnato dal simbolo di cui all'articolo 1, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.»</p>	<p>soppresso</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p>L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è modificato come segue:</p> <p>«a) la dichiarazione del tasso annuo effettivo globale, accompagnato dal simbolo di cui all'articolo 1».</p>	<p>soppresso</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p>L'allegato I della presente proposta è l'allegato II della direttiva e sostituisce l'allegato II della direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p>invariato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p>L'allegato II della presente proposta è l'allegato III della direttiva e sostituisce l'allegato III della direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p>invariato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1996 e ne informano la Commissione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1999 e ne informano la Commissione.</p>

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.	invariato
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	invariato
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 7</i>
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	invariato

*ALLEGATO I**ALLEGATO I**«ALLEGATO II**«ALLEGATO II*

EQUAZIONE DI BASE

EQUAZIONE DI BASE

CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t'_{K'}}$$

invariato

Significato delle lettere e dei simboli:

- K è il numero d'ordine di un prestito,
- K' è il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri,
- A_K è l'importo del prestito numero K,
- A'_{K'} è l'importo del rimborso numero K',
- Σ è il segno che indica una sommatoria,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito,
- m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri,
- t_K è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m,
- t'_{K'} è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m',

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Osservazioni

a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b) La data iniziale è quella del primo prestito.

c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 o 366 giorni.

d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino alla seconda cifra decimale. Se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale è aumentata di uno.»

invariato

c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno. Un anno è considerato:
i) un anno di calendario composto di 365 giorni — 366 negli anni bisestili — oppure ii) un anno standard di 365 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici. Tali mesi identici hanno 30,41666 giorni (cioè $365/12$).

invariato»